



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 26/04/2006

Bollettino regionale

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE" FRAGAGNANO(Taranto)

Statuto dell'Unione

In esecuzione a quanto previsto dall'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni "Terre del Mare e del Sole", sottoscritto con rogito notarile davanti al Notaio D.ssa Giovanna Pignatelli in Fragagnano in data 20 Marzo 2006 dai Sindaci dei Comuni di Fragagnano, Leporano, Maruggio, Pulsano e Torricella, si procede alla pubblicazione dello

STATUTO DELL'UNIONE
DELLA FASCIA ORIENTALE
DELLA PROVINCIA DI TARANTO
"Terre del mare e del sole "

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

- Oggetto -

1. L'Unione è Ente Locale ed e' dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.
2. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Terre del mare e del sole ". Esso è approvato, dai consigli comunali dei comuni partecipanti all'unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. L'Unione "Terre del mare e del sole " è composta dai Comuni di Maruggio, Torricella, Fragagnano, Pulsano, Leporano - in seguito chiamata Unione ed è costituita volontariamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs.267/00.

Art. 2

- Finalità -

1. L'Unione è Ente locale costituito da più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'Unione di "Terre del mare e del sole ", secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
3. L'Unione di "Terre del mare e del sole ", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di propria pertinenza, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 3

- Obiettivi programmatici -

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4

- Principi e criteri generali di azione -

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai venti anni.

Art. 5

- Sede, stemma e gonfalone -

1. L'Unione ha la propria sede all'interno del territorio dell'Unione ed è individuato dal Consiglio dell'Unione. Nelle more di detta individuazione e del reperimento di idonei locali l'Unione utilizzerà, in via provvisoria, i locali c/o il Comune di Fragagnano in esclusivo comodato d'uso gratuito;
2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.
3. Presso la sede dell'Unione e' individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi; il Comune dove ha sede l'Unione ha l'obbligo di inviare, contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni agli altri Comuni facenti parte dell'Unione.
4. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone che verranno approvati dal consiglio della stessa.
5. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

- Durata -

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli enti fondatori e gli altri che dovessero aderire in futuro decideranno di scioglierla.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che la hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione dei Comuni interessati, e salvi i diritti dei terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
 - a) all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 - b) ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Art. 7

- Adesione all'Unione -

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, corredata della deliberazione Consiliare assunta con la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie nel singolo Comune.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Unione all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'Ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che nello stesso termine, i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti, compreso l'istante, approvino la modifica allo Statuto dell'Unione.
4. Al Comune istante può essere richiesta una quota di partecipazione, da definire dal Consiglio

dell'unione in sede di esame della richiesta di adesione, rapportata agli investimenti fatti. Detta quota andrà a sgravio dei trasferimenti a carico dei Comuni che hanno costituito l'unione.

5. L'ammissione di altri Comuni all'unione, ai fini della sua funzionalità, è preferibilmente attivata al raggiungimento sempre e comunque di un numero dispari di comuni aderenti

Art. 8

- Recesso dall'Unione -

1. Il recesso degli aderenti è ammesso previa notificazione al Consiglio dell'Unione della deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio Comunale, con la maggioranza assoluta, almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

2. Il recesso va discusso ed approvato dal Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.

3. Il recesso non deve creare nocumento all'Unione e l'Ente che recede dovrà formalmente accollarsi, ripartiti in base alla propria quota di riparto, riferita all'anno precedente al recesso, tutti gli oneri pluriennali in corso, compreso il costo del personale assunto fino al momento del recesso stesso.

4. Contestualmente all'approvazione del recesso, l'Unione, senza particolari formalità, e con deliberazione del Consiglio, va a rideterminare la nuova struttura degli Organi, da sottoporre ai singoli Consigli Comunali per la modifica Statutaria.

5. La nuova determinazione delle quote di ripartizione verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con proprio provvedimento.

Art. 9

- Scioglimento dell'Unione -

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con maggioranza assoluta, deliberato di recedere dall'Unione.

2. Nel caso previsto al precedente comma, lo scioglimento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data della deliberazione dell'ultimo Consiglio Comunale necessario per raggiungere la metà dei Comuni aderenti.

3. Dell'evento di cui al precedente comma ne prende atto il Presidente, con proprio provvedimento, assumendo pro tempore le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.

4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art.141 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

5. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nelle proporzioni stabilite dal Commissario liquidatore sulla base delle quote stabilite per la determinazione dei trasferimenti, determinate ai sensi dell'art.41, comma 3, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento.

Art. 10

- Attività regolamentare -

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e del presente Statuto.

Art. 11

- Procedimento per il trasferimento delle competenze -

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata (ad eccezione dei servizi statali demandati per la concreta attuazione ai Comuni, quali servizio stato civile, anagrafe ecc.), nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali.

2. L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi ex novo.

3. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.

5. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

6. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

7. Il Comune che cura il procedimento di trasferimento, se del caso, è obbligato a risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

8. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione, ovvero, in caso di sua inerzia, protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, avanzata dall'ente proponente nel rispetto del proprio ordinamento locale, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

TITOLO II

ORDINAMENTO DI GOVERNO

Art. 12

- Organi dell'Unione -

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'Unione. Il Consiglio dura in carica quattro anni, la Giunta ed il Presidente dell'Unione durano in carica due anni.

Art. 13

- Consiglio dell'Unione -

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.

4. Il Consiglio dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) la convalida dei propri componenti;

b) i regolamenti dei servizi;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

d) le convenzioni con la provincia, con comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;

l) gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;

m) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni, ovvero entro il 31 dicembre qualora il predetto intervallo temporale di 60 giorni ecceda tale data.

6. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio

dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

7. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono semestralmente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 14

- Composizione del Consiglio -

1. Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati, nonché da tre Consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i Consiglieri sono nominati con voto limitato in rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari.

2. Il Consiglio dell'Unione nomina, a maggioranza assoluta, secondo la procedura di cui all'art.22 del presente statuto, il Presidente dell'Unione, il Vice Presidente dell'Unione ed i membri della Giunta. Gli stessi devono essere nominati fra i Consiglieri dell'Unione, ovvero ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.267/00 il Presidente dell'Unione dovrà essere uno dei sindaci dei comuni dell'unione. Dovrà essere garantita a ciascun Comune dell'Unione la rappresentanza in Giunta.

3. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede provvisoria del Comune di Fragagnano, il cui Sindaco la convoca e la presiede entro trenta giorni dal ricevimento di tutte le nomine dei componenti.

4. In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi del comma 1).

5. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 15

- Convocazione del Consiglio -

1. Il Consiglio è convocato:

- su iniziativa del Presidente dell'Unione;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;
- su richiesta della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Il Presidente dell'Unione è tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.

4. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

5. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.

6. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante lettera raccomandata o fax o telegramma oppure da dichiarazione del dipendente comunale di ciascun comune che svolge funzioni di messo.

7. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.

8. La seconda convocazione potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art. 16

- Validità delle sedute
e delle deliberazioni del Consiglio -

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto

Art. 17

- Funzionamento del Consiglio -

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, nè possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
5. I consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
6. In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede il consigliere più anziano di età.

Art. 18

- Gruppi consiliari -

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno tre componenti.
3. I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età. -

Art. 19

- Decadenza e sostituzione dei consiglieri -

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. A cura del Presidente dell'Unione, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

Art. 20

- Competenza della giunta -

1. La Giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente dell'Unione affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dallo stesso Presidente dell'Unione e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente dell'Unione, dei dipendenti, ai quali siano state attribuite finzioni di responsabili di servizio.

Art. 21

- Funzionamento della Giunta -

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

2. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 22

- Presidente e Giunta dell'Unione -

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da quattro assessori incluso il vice-presidente.

2. Il Presidente dell'Unione ed i Componenti della Giunta vengono eletti dal Consiglio nella prima seduta.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Unione, contenente i nominativi del candidato Presidente, da individuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 3, tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione, e degli assessori, di cui uno designato quale Vicepresidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente e per una durata di anni due.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Qualora, nella prima votazione, nessuno dei documenti presentati ottenga la maggioranza di cui al precedente quarto comma, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di venti giorni; qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza prevista al precedente quarto comma, il Consiglio è sciolto.

6. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio per l'impossibilità di eleggere il Presidente e la Giunta dell'Unione, ciascun Comune provvede a redesignare i propri rappresentanti.

7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del presidente e del Vice-presidente.

Art. 23

-Il Vice Presidente dell'Unione -

1. Il Vice Presidente dell'Unione sostituisce il Presidente dell'Unione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente dell'Unione, le finzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 24

- Competenze del Presidente dell'Unione-

1. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Unione convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
2. Il Presidente dell'Unione ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. Il Presidente dell'Unione promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Presidente dell'Unione può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 25

- Decadenza e revoca del Presidente dell'Unione e della Giunta -

1. Le dimissioni del Presidente dell'Unione ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta.
2. Il Presidente dell'Unione e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato presidente e dei nuovi assessori.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. Il Consiglio, su proposta del presidente dell'Unione, può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.
7. Il Presidente dell'Unione e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 26

- Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, con la carica di componente di uno degli organi dell'unione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 27

- Divieto di incarichi e consulenze -

1. Al Presidente, agli assessori, ai consiglieri e al direttore dell'unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'unione.

Art. 28

- Permessi, indennità -

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme di cui al D.Lgs.267/00 per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art. 29

- Controllo sugli atti dell'Unione -

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE -

Art. 30

- Criteri generali -

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente regolamento, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attuare iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art. 31

- Consultazioni -

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 32

- Istanze, osservazioni, proposte -

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 33

- Referendum consultivo -

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta:
 - dal consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli elettori dell'Unione e quando il

quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34

- Principi per l'organizzazione degli uffici -

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'unione.
5. A tal fine, l'unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali, posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
6. Per la semplificazione dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative.
7. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinano le funzioni attribuite ai responsabili dei servizi.

Art. 35

- Personale dell'Unione -

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) la dotazione organica del personale, distinto in:
 - convenzionato con i comuni;
 - comandato dai comuni;
 - proprio;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
3. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i comuni ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.
4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
5. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.
6. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 36

- Stato giuridico e trattamento economico del personale -

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

Art. 37

- Segretario dell'Unione -

1. Il Direttore dell'Unione svolge anche le funzioni di Segretario dell'Unione.
2. Il Direttore nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente dell'Unione, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
3. Il Direttore sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari.
4. Il Direttore dell'Unione è responsabile delle attività svolte dall'Unione. In particolare il Direttore:
 - a) Concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) Coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) Elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
 - d) Coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri d'impostazione e di valutazione delle proprie attività;
 - e) Coordina e gestisce il personale.
5. Il Direttore esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a) invia le deliberazioni al controllo dell'organo;
 - b) sovrintende alla tenuta dell'Albo dell'unione ed attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta

pubblicazione ed esecutività degli atti.

6. Il Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Presidente. Cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili di servizio nell'attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.

7. La nomina del Direttore è disposta mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente dell'Unione. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione. Può essere nominato Direttore chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza Italiana;

b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico o equipollenti;

c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di Segretario Comunale o nell'area direttiva presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.

8. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.

9. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal contratto collettivo vigente in relazione alla complessiva popolazione residente nei comuni dell'unione.

10. Il contratto stabilisce, altresì, i casi di risoluzione anticipata del rapporto e prevede in ogni caso il recesso in relazione alla cessazione della carica del Presidente.

11. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente, previa deliberazione motivata dalla Giunta.

12. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore le finzioni vicarie possono essere attribuite dalla Giunta dell'Unione su proposta del Presidente ad uno dei responsabili dei servizi.

Art. 38

- Forme di gestione -

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, nonché con tutte le altre forme previste dal D.Lgs.267100.

Art. 39

- Collaborazione fra enti -

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti di mobilità volontaria e d'ufficio, così come da d.lgs.165/2001.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi, tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

5. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascuno ente.

6. L'Unione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

7. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs.267/00 e nell'art.11 della legge 7 agosto 1990,n.241.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40

- Finanze dell'Unione -

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3. La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

Art. 41

- Rapporti finanziari
con i comuni costituenti l'Unione -

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche relative ai singoli servizi.

3. Il contributo a carico dei Comuni aderenti sarà suddiviso in due quote:

Quota A), attinente i costi fissi da ripartirsi in parti uguali tra i Comuni partecipanti;

Quota B), da ripartirsi tra i Comuni partecipanti in diretta proporzione del beneficio ricevuto dalla gestione dei singoli servizi da ciascun Comune.

Art. 42

- Attività finanziaria,
bilancia e rendiconto -

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i comuni.
6. Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
7. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

Art. 43

- Revisione economico-finanziaria -

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione compete ad un collegio di revisione dei comuni aderenti, ai quali viene conferito l'incarico con apposita delibera di nomina e per una durata di anni due.
2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dal D.Lgs.267/00; in particolare, il revisore referente esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dai revisori dei conti dei comuni aderenti.

Art. 44

- Tesoreria -

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto, ai sensi di legge e del regolamento di contabilità, da un istituto cassiere sulla base di apposita convenzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

- Capacità normativa dell'inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili -

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolari-ne la disciplina.
3. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.
4. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 46

- Verifica stato di attuazione dello Statuto -

1. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 47

- Costituzione -

1. L'Unione è costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi.
2. In sede di prima costituzione del consiglio, le nomine di cui all'art.13 devono essere effettuate da ciascun comune entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono, in favore dell'Unione, un fondo per le spese di primo funzionamento.
4. Per quanto sopra si provvederà alla costituzione di un primo contingente di addetti attingendo in primo luogo tra i dipendenti dei Comuni costituenti.
5. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria ogni riscossione e pagamento avvengono presso la tesoreria di uno dei comuni compresi nell'Unione.
6. In sede di prima costituzione, la nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 48

- Proposte di modifica allo Statuto -

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 49

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

Art. 50

- Entrata in vigore -

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi 30 gg. dalla data di affissione all'albo pretorio presso la sede dell'Unione.